



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE FALLIMENTARE

Addì 18 marzo alle ore 17,00 il Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ed il Segretario dott. Alberto Crivelli, in videoconferenza, unitamente ai dott. Giovanetti, Fuzio e Romito visto il proprio deliberato del 10 marzo; ritenuto di doverlo aggiornare al d.l. 17 marzo 2020 n.18

Visti quindi in particolare i DD.LL. n. 8, n. 9 e n. 11 del 2020; il DPCM 8.3.2020; le circolari presidenziali n. 689/20 del 9 marzo 2020 e n.801/20 del 18 marzo 2020; il DL 17 marzo 2020 n. 18 sulla proposta dello stesso segretario

- rilevato che il Decreto Legge n. 18 prevede che le udienze fino al 15 aprile 2020, salvo urgenze, sono rinviate d'ufficio a data successiva, mentre i termini processuali, anche relativi all'introduzione delle controversie civili ed esecutive, sono sospesi fino alla stessa data
- convenuto pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure esecutive e concorsuali pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita;
- tenuto conto delle specificità proprie della materia concorsuale;
- ritenuto di dover provvedere in maniera completa, ferme restando le modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito del provvedimento che adotterà il Presidente del Tribunale;

La sezione, all'unanimità, approva quanto segue

A. IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C. ed altre previste dal libro III del cpc

L'udienza ex art.569 cpc non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza. Quindi i GE provvederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 30.06.2020. Nel decreto di differimento si dovrà tener conto del fatto che le attività peritali sono frattanto sospese, e si avrà cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua.



I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito della istanza stessa con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno.

Le istanze di riassunzione, anche ex art.624 bis cpc, di cancellazione della trascrizione e di estinzione delle procedure saranno decise, successivamente al periodo di sospensione dei termini attualmente fissato al 15 aprile, previo contraddittorio scritto

Sempre con contraddittorio scritto si terranno gli incombeni inerenti la verifica delle conversioni di pignoramento. Si fa presente che i termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art.83 dl n. 18/20, con conseguente slittamento delle mensilità; per le rate successive fino al giugno 2020, il giudice verificherà all'udienza l'opportunità di non dichiarare la decadenza del debitore. Successivamente al 30 giugno i versamenti dovranno riprendere regolarmente.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà svolgere l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica. Lo stesso:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione; ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.



In particolare il custode continuerà a svolgere l'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del **30.06.2020**, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

in questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese **tutte le attività di liberazione** -anche in corso- **sino alla data del 30 giugno 2020**, anche in considerazione dell'art.103, 6° co., d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

- parimenti sono sospesi, in analogia ai provvedimenti adottati dal Tribunale di Monza con riferimento all'Ufficio UNEP, tutte le attività prodromiche all'esecuzione della liberazione degli immobili (es. notifica dell'ordine di liberazione, dell'ordine sloggio);

- in ogni caso non viene data esecuzione alla consegna dell'immobile finché non sarà emesso il decreto di trasferimento, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del saldo prezzo;

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione **-sempre in relazione al periodo successivo al 15 aprile 2020- ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine**;



oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI (FINO AL 15 APRILE 2020)

Va richiamata la previsione del rinvio d'ufficio per legge di tutti i procedimenti fissati entro il 15 aprile 2020.

Ne consegue, che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, **a prescindere dalla tipologia di vendita**¹, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato vanno intesi come differiti.

Ne consegue, pertanto, su richiesta dell'offerente la restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

Le restituzioni saranno operate entro trenta giorni dalla redazione del verbale, tramite bonifico bancario. Il tutto dovrà avvenire con le cautele di cui al successivo n.3) e con quelle ulteriori che si rendessero necessarie.

La condivisione di queste premesse può consentire a ciascun GE in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, di provvedere a diramare le seguenti indicazioni:

- 1) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 15 aprile 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “***vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione***” ;

¹ Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica “pura” o in modalità “asincrona” anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.



2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 15 aprile 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.*

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

5.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 30 GIUGNO 2020

Come emerge dal testo normativo, successivamente al periodo di sospensione (15 aprile 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.



Anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Nel periodo successivo al 15 aprile 2020

Appare opportuno il differimento di tutte le aste, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Le indicazioni operative raccomandabili sono perciò le seguenti:

- 1) per le vendite miste (cioè immobiliari), fissate successivamente al 15 aprile 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 30 giugno 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “***vendita differita dal GE***”;
- 2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti², sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

² Qui la restituzione viene senz'altro disposta perché il termine è in corso ed al fine di evitare turbative)



5) Calendarizzazione delle vendite sospese/differite comprese tra il 9 marzo 2020 e il 26 aprile 2020 a far data dal 15 settembre 2020 e delle vendite sospese/revocate comprese tra il 27 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal 15 ottobre 2020. Per tali aste dovranno essere rinnovati i termini ad offrire e le relative pubblicità come disposte nell'ordinanda di vendita.

E' utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, eventualmente mediante deposito massivo.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

Finché non sarà possibile procedere all'emissione e al rilascio delle copie autentiche dei decreti di trasferimento, i termini di cui all'art.585 cpc sono soggetti a rimessione ai sensi dell'art.153 cpc a partire dal 16 aprile 2020, come previsto dal'art.83 del dl n.18/20

Conseguentemente finché non sarà possibile il rilascio delle copie esecutive, non si potranno emettere in nessun caso decreti di trasferimento.

Successivamente i GE/GD possono essere emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il 15 aprile 2020, possono valutare (ex art. 83, 7° co. lett. h) DL n. 18 del 2020) di approvare i progetti di distribuzione, previa comunicazione alle parti, ed avvisandole che eventuali-contestazioni dovranno essere presentate in forma telematica entro dieci giorni dal deposito del progetto; in mancanza delle stesse il progetto sarà approvato.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

B. IN MATERIA CONCORSUALE

NESSUNA istanza potrà essere presentata o depositata, né in cartacea né in telematico prima del 15 aprile, salvo che il ritardato esame possa recare grave pregiudizio alle parti.

Tutte le aste (con annesse questioni inerenti liberazione, cauzioni, differimenti) DISCIPLINATE DAL CPC (ART. 107, 2° CO. L.F.) verranno regolate secondo quanto stabilito con la circolare allegata per le esecuzioni immobiliari e mobiliari.



Per le aste e in generale le vendite competitive di cui all'art. 107, 1° co. L.F., il curatore si adeguerà ai criteri di cui sopra, adattandoli alle regole indicate nel programma di liquidazione.

Tutte le ordinarie istanze (autorizzazioni, pareri, richieste di liquidazioni ecc.) verranno inoltrate dal curatore esclusivamente tramite pct

Le udienze di rendiconto e di reclamo ex artt. 26 e 36, sino al 30 giugno 2020, verranno sostituite da contraddittorio scritto; quelle di verifica dello stato passivo fissate entro il 15.4.2020 sono differite d'ufficio; per le stesse e per quelle successive verrà comunicata la data di rinvio.

Per le udienze fissate ai sensi dell'art. 162 (inammissibilità della domanda di concordato), 173 (revoca del concordato), 180 (omologazione in caso di opposizione) e 186 (risoluzione) L.F., verrà valutata l'eventuale urgenza; in assenza di tale presupposto l'udienza verrà rifissata a data successiva al 15.4.2020 nelle forme del contraddittorio scritto.

Il collegio provvederà a fissare i termini di cui all'art. 161 L.F.; per i provvedimenti emessi anteriormente al 15.4.2020 il termine decorrerà da tale ultima data. Resta fermo l'obbligo di deposito delle informative periodiche e dei relativi pareri.

Sono altresì sospesi i termini per le modifiche delle domande di concordato e per il deposito delle relazioni ex art. 172 L.F. e le adunanze dei creditori saranno differite in maniera tale da consentire il rispetto del termine fissato dalla legge a ritroso prima dell'adunanza.

Per i concordati preventivi con votazioni in corso ai sensi dell'art. 178, comma 4, L.F. al 9 marzo 2020 nel computo del termini per le adesioni alle proposte di concordato di 20 giorni non si considera il periodo di sospensione (9 marzo-15 aprile compresi).

Per le udienze prefallimentari il giudice valuterà la sussistenza di urgenza (nel qual caso l'udienza verrà rifissata o fissata a data successiva al 15.4.2020); in proposito l'urgenza andrà segnalata dall'istante, altrimenti il giudice non potrà che esaminare la sussistenza di elementi ritraibili dalla visura camerale; in difetto l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30.6.2020.

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 L.F., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedere se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva quantomeno al 15 aprile 2020.

Sono da intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per i depositi del programma di liquidazione e delle relazioni iniziali e dei rendiconti periodici dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari straordinari, delle domande di ammissione allo stato passivo e del relativo progetto.

CONTENZIOSO ORDINARIO



In materia di contenzioso ordinario, le udienze di precisazione delle conclusioni successive al 15.4.2020 saranno sostituite da contraddittorio scritto, tramite il deposito di conclusioni scritte – omesse le quali si intenderanno confermate quelle assunte negli atti precedenti - e successivo deposito, nei termini di cui all'art.190 cpc, delle comparse conclusionali e delle repliche.

La decorrenza del termine di cui sopra viene fissata a partire dalla data già indicata per l'udienza.

Analogamente l'udienza di ammissione delle prove verrà sostituita da contraddittorio scritto con decisione assunta dal giudice allo spirare dei termini di cui all'art.183 cpc, salvo che le parti non richiedano la comparizione in udienza, nel qual caso l'udienza sarà fissata dopo il 30 giugno 2020, salve diverse indicazioni temporali da parte del Capo dell'Ufficio.

Le udienze di sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché di sospensione degli atti esecutivi non dichiarati urgenti, si terranno alla data fissata per l'udienza del merito nel caso di cui all'art.615, 1° co., cpc, eventualmente differita, successivamente al 30 giugno 2020, sempre aslve diverse indicazioni temporali da parte del Capo dell'Ufficio, ciò in considerazione del differimento delle aste a dopo l'estate e della sospensione dell'attività delle procedure fino al 30 giugno 2020.

Il Presidente Maria Gabriella Mariconda

Il segretario Alberto Crivelli